

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

### 33° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 APRILE 1989

Presidenza del Vice Presidente **MARIOTTI**

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193, nonché nuova disciplina sulla nautica da diporto» (**947-B**), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

##### (Discussione e approvazione)

|   |   |
|---|---|
| PRESIDENTE, <i>ff. relatore alla Commissione</i> Pag. 4, 5, 6 |   |
| BISSO (PCI) .....   | 5 |
| COLETTA (PRI) .....   | 5 |
| PRANDINI <i>ministro della marina mercantile</i> .            | 4 |
| SANESI (MSI-DN) .....   | 5 |

«Modifiche all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, concernente l'istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto» (**1586**), approvato dalla Camera dei deputati

##### (Discussione e approvazione)

|  |              |
|--|--------------|
| PRESIDENTE .....                                   | Pag. 2, 3, 4 |
| BISSO (PCI) .....                                  | 3            |
| COLETTA (PRI) .....                                | 4            |
| PRANDINI <i>ministro della marina mercantile</i> . | 3            |
| SANESI (MSI-DN) .....                              | 3, 4         |

*I lavori hanno inizio alle ore 10,05.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Modifiche all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, concernente l'istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto» (1586), approvato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e approvazione)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, concernente l'istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto», già approvato dalla Camera dei deputati.

Onorevoli senatori, con la legge 6 agosto 1954, n. 721, è stato istituito il fondo scorta per sopperire alle momentanee deficienze di cassa delle Capitanerie di porto.

In detto fondo gravano le spese autorizzate che, afferenti a capitoli del bilancio del Ministero della marina mercantile, non è possibile contabilizzare immediatamente sulle aperture di credito.

Senonchè si è avuto modo di rilevare che la procedura prevista da tale legge non consente di perseguire le finalità da essa stessa volute, cioè quelle di assicurare una costante disponibilità di cassa, considerato che il predetto fondo perviene, a mezzo di accreditalamento, alle Capitanerie di porto ad esercizio ormai avviato.

Infatti, in virtù della predetta legge n. 721 del 1954, alla fine dell'anno solare, con il versamento da parte delle Capitanerie di porto del fondo scorta «alle competenti tesorerie», le spese ad esso imputate sono trasferite ai «conti sospesi» per poi essere di nuovo riportate fra le uscite del fondo scorta medesimo e così via fino al rimborso definitivo.

Aggiungasi, poi, che presso le Capitanerie l'operatività del fondo scorta è irrilevante laddove si ponga mente al fatto che talune registrazioni iscritte nei conti sospesi sono - all'atto del ricevimento del fondo scorta - traslate, con operazioni fittizie (partite di giro), fra le uscite del fondo scorta medesimo, fino alla concorrenza dello stesso; per quest'ultimo motivo, talvolta, lo storno viene effettuato anche per importi parziali.

Tutto ciò determina che il fondo scorta è costantemente impegnato e l'utilizzazione è binaria «e non alternativa» ai conti sospesi.

Poichè le Capitanerie a causa di tale procedura si trovano in difficoltà a ripianare a fine anno il «fondo scorta», è stata predisposta l'allegata modifica alla normativa vigente, che corregge la procedura finora seguita eliminando l'effettivo versamento in tesoreria delle somme accreditate quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento ed in ogni caso alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

Oltre a instaurare una procedura più razionale e legittima da un punto di vista contabile, la modifica normativa proposta consente di unificare le regole di gestione del fondo scorta degli uffici periferici del Ministero della marina mercantile (Capitanerie di porto) con quelle del fondo scorta delle Forze armate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, concernente il Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Il presente provvedimento non comporta nè nuove o maggiori spese nè diminuzioni di entrate, per cui non è corredato della relazione tecnica prevista dall'articolo 2, comma 2 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988).

Propongo alla Commissione di approvare il provvedimento.

SANESI. Da adesso in poi è prevista una indicizzazione del fondo scorta?

PRANDINI, *ministro della marina mercantile*. Il fondo scorta non è altro che una somma messa a disposizione delle Capitanerie di porto in modo da agevolare le registrazioni e la richiesta di eventuali autorizzazioni; è un fondo volto a far fronte alle spese, siamo quindi nel campo dell'economato, non in quello previdenziale.

La modifica normativa proposta comporta una semplificazione delle procedure amministrativo-contabili.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare in discussione generale, passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

#### Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, è sostituito dai seguenti:

«Lo stanziamento del capitolo di cui al primo comma viene ripartito all'inizio dell'anno finanziario tra le varie Capitanerie di porto con decreto ministeriale da registrare alla Corte dei conti e le relative somme sono accreditate ad apposita contabilità speciale, istituita presso la competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed intestata a ciascuna Capitaneria.

Alla gestione delle predette assegnazioni sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni relative al fondo scorta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076».

Passiamo alla votazione.

BISSO. Poichè il presente provvedimento legislativo non comporta nuove o maggiori spese, così come d'altronde si dice nella relazione di accompagnamento al disegno di legge medesimo, ma si limita a introdurre una modifica normativa all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, a nome del Gruppo comunista annuncio un voto favorevole.

SANESI. Annunzio il voto favorevole del Gruppo del Movimento sociale-Destra nazionale.

COLETTA. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo repubblicano.

PRESIDENTE. Avverto che la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere favorevole.

Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

**È approvato.**

«**Modifiche alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51, e 26 aprile 1986, n. 193, nonché nuova disciplina sulla nautica da diporto» (947-B)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51, e 26 aprile 1986, n. 193, nonché nuova disciplina sulla nautica da diporto», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ha apportato alcune modifiche al disegno di legge in titolo, intese a sopprimere gli articoli 16, 18, 19 e 20. Auspicando che le parti soppresse possano essere recuperate nell'ambito del disegno di legge n. 1428, chiedo ai componenti della nostra Commissione l'approvazione del provvedimento.

Do la parola al ministro Prandini per alcuni chiarimenti al riguardo.

PRANDINI, *ministro della marina mercantile*. Alla Camera dei deputati si è svolta una discussione abbastanza complessa. Alla vigilia di Natale sembrava non ci fossero questioni particolari, anzi era emerso unanime orientamento favorevole al provvedimento nel suo complesso, soprattutto al fine di non rinunciare alla utilizzazione dei fondi comunitari disponibili. Ma dopo Natale la situazione si è complicata, non tanto a causa delle diverse posizioni dei componenti della Commissione trasporti, quanto a seguito delle perplessità espresse in sede di parere dalle Commissioni I e VIII, cioè le Commissioni affari costituzionali e ambiente. Soprattutto la Commissione ambiente ha assunto una posizione estremamente rigida, tanto che siamo stati costretti a mutilare il disegno di legge già approvato dal Senato, sopprimendo alcuni articoli, anche se con l'impegno a ricollegarli al disegno di legge n. 1428, riguardante la portualità turistica, la cui discussione è stata già avviata presso codesta Commissione.

Perplessità sono state espresse anche dalle Regioni e dagli enti locali, che hanno sottolineato l'importanza di considerare anche l'aspetto dell'insediamento delle piccole imbarcazioni. La Commissione ambiente ritiene che tale fattore vada inserito nel contesto complessivo della nuova legge riguardante la portualità turistica.

Vorrei ricordare l'attesa per tale provvedimento; il ritardo ha causato alcuni blocchi nei piccoli cantieri. Abbiamo teso a privilegiare le soluzioni che pure modificano parti significative del disegno di legge originario, anzichè insistere nel chiedere alle Commissioni affari costituzionali e ambiente di rivedere, alla luce delle argomentazioni emerse in Commissione trasporti, il loro parere. Ci troviamo quindi in seconda lettura con un testo diverso da quello inizialmente licenziato dal Senato, ma che sostanzialmente, per la parte che viene riproposta, è lo stesso con leggere modifiche ed affinamenti anche in riferimento alla consultazione degli enti locali.

Si tratta in sostanza della soppressione degli articoli 16, 18, 19 e 20 con l'impegno di riesaminarli allorquando si discuterà il disegno di legge n. 1428 sulla portualità turistica.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**BISSO.** Signor Presidente, come è già stato detto dal Ministro il disegno di legge sulla nautica da diporto torna alla nostra attenzione dopo che la IX Commissione della Camera dei deputati ha apportato allo stesso modificazioni piuttosto rilevanti. Queste consistono nella soppressione degli articoli 16, 18, 19 e 20. Tali soppressioni mi trovano consenziente, salvo per quanto riguarda l'articolo 19. Tale articolo, proprio su iniziativa di questa Commissione, si riferiva in modo particolare all'emanazione di direttive da parte del Ministero, una volta completata la legge, che andassero nella direzione della difesa del mare dagli inquinamenti a cui dà luogo la nautica da diporto, attualmente in forte espansione.

La soppressione dell'articolo 19 contraddice con l'ampio dibattito in atto nel paese, quale riprova di una diffusa coscienza di massa inerente al valore determinante che è venuto assumendo la lotta in difesa dell'ambiente.

Ad ogni modo, il Gruppo comunista del Senato mantiene la posizione che aveva espresso inizialmente sul disegno di legge che è quella di un voto di astensione.

**COLETTA.** Signor Presidente, vorrei esprimere il mio consenso sulle proposte di soppressione che provengono dalla Camera dei deputati tenendo conto del fatto che quanto contenuto negli articoli soppressi verrà riconsiderato dal disegno di legge n. 1428 sulla portualità turistica che verrà presto al nostro esame.

**SANESI.** Signor Presidente, sono favorevole in linea di massima alle proposte, però vorrei far presente al Ministro che il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale alla Camera dei deputati – se non vado errato – segnalò l'opportunità che questo disegno di legge, approvato dal Senato, non ricevesse delle modifiche, che cioè venisse approvato definitivamente in modo che il 1° gennaio di quest'anno potesse entrare in vigore. Purtroppo sono poi intervenuti dei motivi per cui, ad un certo momento, non si è dato seguito a tale impegno.

A questo punto, onorevole Ministro, mi deve permettere una posizione di astensione. Non si tratta di sgravarmi del peso di

un'approvazione, ma l'astensione è motivata dal fatto che individuo in lei una mancanza di disponibilità che invece esisteva allora. Evidentemente ci sono state motivazioni che l'hanno fatta ripensare, ma in queste condizioni più di un'astensione non posso esprimere.

**PRESIDENTE.** Vorrei dire che, per quanto riguarda l'articolo 19, concordo con la necessità qui rilevata dai senatori Bisso e Coletta di valutare l'importanza che la tutela ambientale assume per il mare. Ci auguriamo che sia presto presentato in Parlamento un altro provvedimento che esamini la questione e provveda a stabilire le norme di una materia di grande rilevanza.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Suspendo ora brevemente la seduta.

*I lavori vengono sospesi alle ore 10,25 e sono ripresi alle ore 10,30.*

**PRESIDENTE.** Comunico alla Commissione che da parte delle Commissioni 1<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> sono pervenuti i pareri favorevoli per quanto di competenza.

Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli dall'1 al 15 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 16 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo.

**Non è approvato.**

L'articolo 16, corrispondente all'articolo 17 del testo del Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 18 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo.

**Non è approvato.**

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 19 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo.

**Non è approvato.**

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 20 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 10,35.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DOTT. GIOVANNI LENZI**